DGTAX FOCUS

LA FIRMA DIGITALE

La firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale - è il prodotto di un processo informatico basato su crittografia di dati, che consente di associare in maniera inscindibile una firma elettronica ad un documento informatico, ovvero ad un insieme di bit che rappresenta fatti, atti o dati aventi significato giuridico.

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento nazionale sulla firma digitale è contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La specifica materia delle sottoscrizioni è influenzata dal regolamento europeo 910/2014 (noto anche come eIDAS) che è pienamente operativo dal 1 luglio 2016.

COS'E' LA FIRMA DIGITALE

La firma digitale è un tipo di firma (elettronica) basato su un meccanismo di chiavi crittografiche che permette al sottoscrittore di apporre un segno distintivo unico ad un documento digitale.

L'articolo 24, d.lgs 82/2005 delinea le caratteristiche della firma digitale.

> "1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
>
> 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
>
> 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
>
> 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
>
> 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
>
> 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
>
> > a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
> >
> > b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
> >
> > c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali."

Essa è pertanto un tipo di firma elettronica che - soddisfacendo particolari requisiti tecnici - garantisce autenticità, integrità, affidabilità e validità legale ai documenti, avendo lo stesso valore giuridico della firma autografa.

CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE

La firma digitale consente di sottoscrivere documenti digitali attribuendo loro valore legale mediante un procedimento informatico che conferisce tre qualità fondamentali al documento sottoscritto:

- Autenticità (il firmatario si assume la responsabilità del contenuto del documento);
- Integrità (il documento è immodificabile successivamente all'efficacia dell'apposizione della firma);
- Non-ripudiabilità (il documento non può esser disconosciuto dal sottoscrittore).

Così sottoscritto, un documento informatico può essere utilizzato a fini legali ed opposto a terzi.

COME FUNZIONA LA FIRMA DIGITALE

A ciascun soggetto sottoscrittore viene assegnata, da parte dell'ente certificatore (l'Agenzia per l'Italia Digitale), una coppia di "chiavi" (due serie di numeri binari di 2048 bit):

- Una chiave "pubblica", così detta perché nota a tutti gli interessati (che identifica in modo certo il titolare del certificato di sottoscrizione) ed
- una chiave "privata", che funziona a controllo esclusivo del titolare, che codifica il documento elettronico da firmare.

La chiave privata è installata su un device (un microchip) che viene assegnato al soggetto sottoscrittore, e può essere utilizzata solamente tramite un codice segreto (il PIN).

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI UN DOCUMENTO INFORMATICO

Per firmare un documento informatico, il titolare utilizza un software che, lavora in tre fasi.

1. Calcola l'impronta digitale (unica ed immodificabile) del documento informatico tramite la cosiddetta funzione di "hash";
2. Invia l'impronta del documento all'ambiente sicuro dove è custodita la chiave privata (dispositivo di firma) e dove viene generata la firma; questa, per essere attivata, dev'esser validata tramite il PIN del titolare. Attivata la chiave, il dispositivo di firma cifra l'impronta del documento in modo da legare la firma sia al sottoscrittore sia al testo sottoscritto;
3. Appone la firma digitale sul documento.

Il risultato dell'operazione è il documento sottoscritto con firma digitale.

Ogni provider segue una procedura propria e fornisce un software specifico per perfezionare il processo di firma; per apporre la propria firma pertanto bisognerà utilizzare il software specifico del provider da cui si è ottenuta la firma digitale.

VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI UN DOCUMENTO INFORMATICO

Per verificare la validità della firma, il destinatario utilizza uno specifico software che:

1. Estrae la chiave pubblica dal certificato del titolare
2. Decifra il file con documento e firma
3. Grazie alla funzione di hash, ricalcola l'impronta
4. Verifica che l'impronta trasmessa dal mittente e quella ricalcolata dal destinatario siano identiche.

In caso di esito positivo, la firma è valida.

L'operazione di verifica di validità della firma può essere effettuata con un qualsiasi prodotto software (non specifico del partner che ha generato la firma digitale).

COME SI OTTIENE UNA FIRMA DIGITALE

Una persona fisica può ottenere la propria firma digitale rivolgendosi ad un provider autorizzato.

Le firme digitali possono oggigiorno essere alternativamente

A. contenute su dispositivi fisici (device), consegnati al titolare, per esempio:

- una smart card;
- una chiavetta USB, oppure

B. gestite con soluzioni "remote" (servizio); in questo caso l'utente non riceve un oggetto fisico, ma grazie all'utilizzo di soluzioni in cloud accede alla propria firma digitale a distanza, mediante l'utilizzo di dispositivi fisici (ad es. smartphone) che forniscono password "usa e getta" (OTP, one-time-password).

I provider autorizzati in Italia sono, al momento della redazione di questo documento, 18; l'elenco è rinvenibile sul sito:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/IT

Per ottenere una firma digitale pertanto è necessario:

- Individuare un provider tra quelli autorizzati;
- Acquistare il device / servizio di firma digitale,
- Finalizzare il riconoscimento della propria identità (in persona, a domicilio o via web), attraverso la presentazione di un documento di identità in corso di validità;
- Attivare il kit acquistato, usando le differenti procedure che variano per ogni provider.

Ad attivazione avvenuta, l'apposizione di una sottoscrizione digitale avviene tramite il software del provider specifico (tipicamente, si seleziona un documento da firmare e si esegue la procedura specifica).

APPLICAZIONI ED UTILIZZI FUTURI

La firma digitale è divenuta obbligatoria in molti processi amministrativi ed aziendali.

Si firmano le fatture elettroniche, gli atti dei procedimenti giudiziari telematici, i bilanci e la presentazione di specifici atti amministrativi alla pubblica amministrazione.

In futuro, non si esclude che la sottoscrizione digitale possa in tutto e per tutto sostituire quella tradizionale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

tax@dgtax.it - www.dgtax.it - +39 02 433 551

2022 – DGTAX – TUTTI I DIRITTI RISERVATI